



Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CONVENZIONE PER TIROCINIO/STAGE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18) E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

La **Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari**, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, codice fiscale, rappresentata dal Presidente Prof. Gabriele Finco di seguito denominata **Università**

E

L' **ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 – FERMO** (di seguito “soggetto ospitante”), con sede legale in Via Oberdan n. 2, 60122 – Ancona – Codice fiscale e partita IVA 02175860424 - rappresentata dal Direttore di Area Vasta, **Dr. Licio Livini**, nato Fermo a il 09-09-1955 - di seguito denominata “soggetto ospitante”

PREMESSO CHE

- 1) Sono da intendersi “tirocini curriculari” i tirocini formativi posti in essere dallo studente dell'Università di Cagliari durante il percorso formativo di laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, dottorato di ricerca e master, di seguito denominati Corsi di Studio;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento 142/1998 emanato di concerto fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98, prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione possano avere valore di credito formativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITÀ

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università e il soggetto ospitante in merito allo svolgimento da parte degli studenti del tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato “tirocinio”).
2. Il tirocinio ha come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la sua scelta professionale.
3. Per i corsi di studio delle professioni sanitarie attivate dall'Università, il progetto formativo è descritto nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio redatto ai sensi del D.I. 19 febbraio 2009 concernente “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”.
4. Per tutti gli altri corsi il progetto formativo è concordato tra l'Università e il soggetto ospitante.
5. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, nei limiti stabiliti dalle normative e concordati, gli studenti iscritti ai CdS su formale proposta del presidente del corso di studio o del coordinatore del tirocinio.

Le proposte di tirocinio dovranno essere inviate per mail all'Azienda **ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 – FERMO** e precisamente al Tutor Dott. Claudio Balducci, claudio.balducci@sanita.marche.it

ART. 2 - DURATA E COMUNICAZIONI

1. Il tirocinio curriculare avrà una durata complessiva non superiore a 12 mesi, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.

Nel caso di tirocini che prevedono l'acquisizione di crediti formativi universitari, la durata sarà determinata dal Regolamento didattico del corso di studio al quale lo studente è iscritto.

2. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio curriculare potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni, o anticipatamente interrotto.

ART. 3 - RUOLO DEI TUTOR E PROGETTO FORMATIVO

L'attività di apprendimento del tirocinio è seguita e controllata da un tutor nominato dal soggetto ospitante cui il tirocinante risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio e da un tutor individuato dal soggetto promotore.

I tutor sono garanti della realizzazione del progetto formativo concordato fra le parti.

Il progetto formativo di tirocinio deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- la denominazione del corso di studio
- i nominativi dei tutor universitario ed aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del Soggetto ospitante, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3.
- gli estremi identificativi della assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per la responsabilità civile, così come indicati all'art.7.

Il progetto dovrà essere firmato dal tutor universitario, dal responsabile della struttura aziendale ospitante di riferimento e dal tirocinante per accettazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve comunque:

- adeguarsi alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite;
- svolgere il percorso formativo per la sicurezza sui luoghi di lavoro come da indicazioni aziendali;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal Dirigente della struttura interessata o dal tutor, (anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) rispettando il codice etico di comportamento come stabilito dall'Azienda e pubblicato nel relativo sito aziendale;
- indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
- rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura nonché in caso di sospensione o fine anticipata del tirocinio;
- sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ai prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante lo stage.

Il tirocinante deve inoltre segnalare tempestivamente al soggetto promotore eventuale infortunio occorso durante lo svolgimento del tirocinio.

I tirocinanti dovranno presentarsi, oltre che con la divisa/camice e calzature idonei, anche con eventuali dispositivi specifici previsti dalle normative per le mansioni da svolgere.

Per quanto riguarda gli adempimenti di sorveglianza sanitaria, ciascun tirocinante potrà presentare, su eventuale richiesta del medico competente dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, copia del certificato di idoneità fisica (con indicati gli accertamenti effettuati) rilasciato dal medico competente universitario, per relativa valutazione.

ART. 5 - IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti ai Corsi di

studio nei limiti stabiliti dalle normative e concordati in riferimento a formale proposta del presidente del corso di studio o del coordinatore del tirocinio.

2. Il soggetto ospitante si impegna inoltre:

- a rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- a far conoscere al soggetto promotore le presenze, le assenze, eventuali proroghe o interruzioni;
- a trasmettere all'Università di Cagliari, per ogni tirocinio, se richiesto dal Corso di Studio, la relazione finale redatta dal tirocinante e approvata dal tutor accademico e dal tutor aziendale;
- a segnalare tempestivamente, in caso di infortunio, l'evento al soggetto promotore (Uffici competenti universitari e tutor universitario) trasmettendo eventuale certificato medico indicante la prognosi e la necessaria documentazione.

Il soggetto promotore, che ha attivato le coperture assicurative, espletterà gli adempimenti di competenza relativi all'infortunio.

L'Azienda **ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 – FERMO**, nella persona del tutor o del direttore di struttura, si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica, da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonei e adeguati ai sensi del D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza del Lavoro).

ART.6 - IMPEGNI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore si impegna a:

- nominare un tutor universitario responsabile delle attività didattiche e organizzative
- rispettare e a far rispettare il progetto formativo;
- curare le procedure relative ad eventuali proroghe ed interruzioni nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

Per i tirocini che si svolgono sul territorio nazionale l'Università di Cagliari provvederà all'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (UnipolSai Assicurazioni S.p.A. **132085060** dal 15.07.2016 al 14.07.2021) e per infortuni (UnipolSai Assicurazioni S.p.A. **132085069** dal 15.07.2016 al 14.07.2021).

La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, come già indicato nell'art. 5, il soggetto ospitante si impegnerà a dare tempestiva comunicazione agli Uffici competenti universitari e al tutor universitario. Il procedimento relativo ad eventuale infortunio sarà espletato dal soggetto promotore che ha attivato le relative coperture assicurative.

Il soggetto ospitante e il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ART. 8 - STIPULA, DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Soggetto Ospitante: areavasta4.asur@emarche.it

Università di Cagliari: protocollo@pec.unica.it


La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data di stipula sotto indicata, salvo disdetta o variazione scritta comunicata dalle parti, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

ART. 9 - BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo, se dovute, saranno a carico di ciascuna parte per l'originale dell'atto di propria competenza.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.

- Cagliari,

Azienda ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 FERMO		Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Cagliari
Il Direttore ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 FERMO		Il Presidente
 Dr. Licio Livini IL DIRETTORE Dr. Licio LIVINI		Prof. Gabriele Fingo 